

**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
PROVINCIA DI RAVENNA**

REP. N._____

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITÀ E LABORATORI POMERIDIANI PER ADOLESCENTI
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DEL COMUNE DI FUSIGNANO (RA) – PERIODO NOVEMBRE 2025
– GIUGNO 2026.**

Con la presente Scrittura Privata sottoscritta digitalmente e scambiatisi tra le Parti tramite posta elettronica, da valere ad ogni effetto e senso di Legge, il **giorno _____ (_____) del mese di _____ dell'anno Due mila venticinque;**

TRA

- l'**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**, con sede legale in Lugo (RA), P.zza dei Martiri, 1, C.F./P.IVA 02291370399 - rappresentata dalla *D.ssa Carla Golfieri*, nata a Lugo (RA) il 16/12/1959 in qualità di Dirigente Area Welfare, a ciò autorizzata dall'art. 13 del Regolamento Generale di Organizzazione, dal Decreto della Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 27 del 06/12/2024 e n. 10 del 12/05/2025, in esecuzione della Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 131 del 24.09.2025 e della Determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1296 del 16/10/2025, esecutiva a termini di Legge;

E

2) l'Ente del Terzo Settore _____ (C.F. _____), per brevità

chiamata “E.T.S.”, con sede a _____, Via _____, regolarmente iscritta al Registro Unico Del Terzo settore con atto num. al n. _____ del _____, rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ che agisce nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’E.T.S. Associazione _____;

PREMESSO

- che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con Deliberazione del Consiglio Unione n. 73 del 18/12/2024 ha approvato il programma di collaborazione con i soggetti del Terzo Settore 2025/2027 (approvato contestualmente al D.U.P.) e con successiva Deliberazione della Giunta Unione n. 131 del 24/09/2025 ha approvato la variazione al programma di collaborazione con soggetti del Terzo Settore, esprimendo l’indirizzo di affidare la ideazione, progettazione e realizzazione di attività pomeridiane avente contenuto didattico/educativo e di laboratori artistico creativi destinati ai giovani adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, frequentanti la scuola secondaria di primo grado del Comune di Fusignano (RA), per il periodo novembre 2025 – giugno 2026 con possibilità di proroga per un ulteriore corrispondente periodo (con decorrenza ottobre 2026) tramite stipula di Convenzione ex art. 56 del D.Lgs. 117/2017, con un’Organizzazione di Volontariato o Associazione di Promozione Sociale del territorio;
- che con Determinazione del Dirigente n. 1296 del 16/10/2025 è stato approvato l’“*AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER AVVIARE LA PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI*

DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017, RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE, PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI A CUI AFFIDARE LA IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E LABORATORI POMERIDIANI PER ADOLESCENTI DEL COMUNE DI FUSIGNANO (RA) – PERIODO NOVEMBRE 2025 – GIUGNO 2026”

e relativi allegati;

- che in data 17/10/2025, l'Unione ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale il suddetto avviso, allo scopo di verificare l'eventuale interesse e la disponibilità di Associazioni di promozione sociale/organizzazioni di volontariato, a stipulare una Convenzione per l'attività di ideazione, progettazione e realizzazione di attività pomeridiane avente contenuto didattico/educativo e di laboratori artistico creativi destinati ai giovani adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, frequentanti la scuola secondaria di primo grado del Comune di Fusignano (RA).
- che a seguito dell'avviso pubblico, con Determinazione n. _____ del _____, è stata individuato l'E.T.S. _____ (C.F. _____), per brevità chiamata “E.T.S.”, con sede a _____, Via _____, quale soggetto con il quale stipulare la suddetta Convenzione;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1296 del 16/10/2025 è stato approvato lo schema della presente Convenzione;
- che con **Dichiarazione** resa dalla Dirigente dell'Area Welfare ai sensi della Legge n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, *che si conserva firmata nel fascicolo del Contratto e si intende parte integrante*

del presente Atto anche se non materialmente allegata, si è dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 ed agli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 26/04/2013 n. 62 in tema di assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi previste dalla normativa vigente con l'E.T.S. affidatario;

- che, ai sensi dell'art. 83 c. 2 lett. e) del Codice delle leggi antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e del D. Lgs. 15/11/2012 n. 218, non risulta necessario acquisire alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva all'antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a € 150.000,00;
- che è intenzione delle Parti come sopra costituite tradurre in formale Convenzione la reciproca volontà di obbligarsi;

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente Atto,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, d'ora in avanti detta anche “*Unione*” e l'associazione/organizzazione _____, d'ora in avanti detta anche “*E.T.S.*” intendono attivare la presente Convenzione avente ad oggetto la “*gestione di attività e laboratori pomeridiani per adolescenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado del Comune di Fusignano (RA)*”.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata dal mese di novembre 2025 al mese di giugno 2026. La Convenzione è **prorogabile** alla scadenza con accordo scritto fra le Parti, per un ulteriore periodo decorrente dal mese di ottobre 2026 al mese di maggio 2027 in caso di positiva valutazione, da parte dell'Unione, del servizio svolto e in subordine al reperimento di nuove risorse finalizzate al finanziamento del progetto.

ART. 4 – ONERI E IMPEGNI DELLE PARTI

L'E.T.S. e l'Unione si impegnano, ognuno per la parte di propria competenza, affinché le attività oggetto della presente Convenzione si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità degli Utenti. Competono al Servizio Diritto allo Studio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio. L'Unione si riserva la verifica periodica delle prestazioni oggetto della presente convenzione, volta alla valutazione dei risultati conseguiti ed alla eventuale introduzione di modifiche all'attività svolta.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'E.T.S. dovrà svolgere l'attività di ideazione, progettazione e realizzazione di attività pomeridiane avente contenuto didattico/educativo e di laboratori artistico creativi destinati ai giovani adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni del Comune di Fusignano (RA) secondo il progetto presentato all'Unione (prot. n. del).

L'E.T.S., in particolare dovrà provvedere:

- alla ideazione e progettazione, all'acquisto dei materiali, alla promozione dei laboratori nella scuola e tra i giovani, alla raccolta delle iscrizioni;

- alla realizzazione delle attività e dei laboratori fronte ragazzi nel periodo compreso tra il lunedì e il venerdì, in orario pomeridiano extrascolastico (non meno di n. 2 pomeriggi settimanali per almeno 2,5 ore per ogni pomeriggio con compresenza degli operatori) secondo un calendario concordato e definito, presso i locali messi a disposizione dal Comune di Fusignano (RA) nel territorio comunale.

E' previsto di norma un numero minimo di n. 5 (cinque) e massimo di n. 30 (trenta) iscritti. L'Amministrazione monitora durante il periodo di affidamento l'andamento del servizio e il grado di partecipazione degli utenti alle attività, precisando sin da ora che, in caso di frequenza di un numero di giovani inferiore a 5 (cinque), l'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere il servizio e recedere dalla Convenzione. Il servizio reso è gratuito per le famiglie degli utenti iscritti, salvo la richiesta di pagamento di una piccola quota assicurativa per ciascun partecipante. La somma dovrà essere riscossa al momento dell'iscrizione dall'E.T.S. e successivamente versata interamente alla compagnia assicurativa prescelta.

ART. 6 – ONERIA CARICO DELL'E.T.S.

Spetta all'E.T.S. affidatario:

- 1) la programmazione generale, il coordinamento e la verifica periodica di tutte le attività proposte all'utenza, fornendo entro il 15/07/2026 una relazione in merito alle attività realizzate. La relazione dovrà essere integrata da una attestazione relativa alle spese complessivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività;
- 2) ogni spesa inerente al personale (lavoratori dipendenti, autonomi, di altro tipo, volontari) con mansioni di educatore, ausiliario, coordinatore di

servizio, esperti, ecc... operante nel servizio di cui alla presente Convenzione, con competenze e capacità adeguati alle attività del centro aggregativo giovanile di Fusignano (RA) ;

- 3) la stipulazione di idonee polizze assicurative, come precisato al successivo art. 10;
- 4) la individuazione di un Coordinatore responsabile delle attività, a cui l'Unione farà riferimento per l'organizzazione e la risoluzione di problemi legati alle attività e da comunicare da parte dell'E.T.S. unitamente all'elenco del personale impiegato;
- 5) la vigilanza sugli adolescenti frequentanti le attività aggregative e laboratoriali secondo i termini e le modalità concordati con l'Unione e che verranno comunicate e condivise con i genitori dei ragazzi;
- 6) la realizzazione delle attività - con avvio nel mese di novembre 2025 - secondo gli orari e le modalità che verranno definiti, adeguandosi alle festività previste dal calendario scolastico e all'organizzazione delle attività didattiche e di tutto quanto previsto dalla presente Convenzione;
- 7) l'apertura e/o chiusura dei locali adibiti a sede dei servizi, ove necessario e richiesto, prendendo in consegna le chiavi;
- 8) il riassetto e la pulizia globale dei locali, delle aree esterne e cortilizie, degli arredi e delle attrezzature;
- 8) se necessario, l'acquisto di prodotti per la pulizia a norma di Legge, l'acquisto di utensili ed attrezzature per l'effettuazione delle operazioni di pulizia;
- 9) l'acquisto di attrezzature, cancelleria e materiali vari, compresi giochi e di materiali ludico-didattici conformi alla normativa vigente ed alle

prescrizioni dell'Azienda USL della Romagna, necessari a garantire adeguate opportunità di gioco e/o di attività didattica a tutti gli iscritti al servizio, precisando sin da ora che tali attrezzature e materiali rimarranno al termine di servizio di proprietà del Comune di Fusignano (RA);

- 10) la predisposizione dei documenti amministrativi e del modulo di iscrizione necessari a comunicare con i genitori relativamente alla gestione degli ragazzi, in condivisione con il Servizio Diritto allo Studio;
- 11) la gestione delle iscrizioni e la raccolta delle quote assicurative pro capite in capo alle famiglie dei giovani utenti, nonché la trasmissione dell'elenco degli iscritti e dei relativi aggiornamenti all'Unione;
- 12) la tenuta di un registro presenze giornaliero degli utenti controllando che le presenze rispettino l'elenco degli iscritti trasmesso all'Unione. I ragazzi non inseriti nell'elenco non potranno essere ammessi al servizio ed eventuali anomalie andranno prontamente segnalate all'Unione;
- 13) la riconsegna dei locali in ordine al termine del servizio;
- 14) garantire per tutta la durata del Contratto e nell'orario di svolgimento dei servizi la disponibilità di un numero telefonico e di un indirizzo email per le esigenze di comunicazione legate allo svolgimento del servizio.

All'E.T.S. affidatario è richiesta la massima collaborazione, in relazione agli utenti che ne abbiano necessità, nella gestione delle richieste di **“somministrazione di farmaco salvavita in orario di servizio”**. L'E.T.S. affidatario – sulla base delle richieste presentate dalle famiglie che ne hanno necessità – dovrà attivare e farsi carico delle fasi della procedura prevista dai vigenti criteri igienico-sanitari del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna ed adempiere alle disposizioni impartite

dall'Unione al fine di garantire al minore la corretta somministrazione nei tempi necessari. Oltre a quanto previsto in altri articoli della presente Convenzione, sono a carico dell'E.T.S. tutte le spese e gli oneri di gestione derivanti dalla presente Convenzione che non risultino espressamente poste a carico dell'Unione. In particolare il servizio dovrà essere reso a perfetta regola d'arte sulla base delle precise indicazioni del Servizio Diritto allo Studio e l'E.T.S. si obbliga ad eseguire correttamente tutte le disposizioni della presente Convenzione e le prescrizioni impartite, nonché assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia per tutta la durata della Convenzione.

ART. 7 - ONERIA CARICO DELL'UNIONE DEI COMUNI

Sono a carico dell'Unione:

- 1) la messa a disposizione in uso gratuito ma non esclusivo della sede di svolgimento delle attività e dei laboratori;
- 2) la concessione in uso, non esclusivo, degli arredi e delle attrezzature esistenti, compresi gli arredi per gli spazi esterni così come meglio indicato nel verbale di consegna dei locali e delle attrezzature che verrà redatto prima dell'avvio del servizio;
- 3) la programmazione del fabbisogno eventuale di personale educativo di sostegno a iscritti con bisogni speciali, compatibilmente con le risorse disponibili.

ART. 8 - VOLONTARI E PERSONALE

L'E.T.S. deve garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta l'attività affidata, con proprio personale (operatori volontari/lavoratori dipendenti/autonomi/di altro tipo) capace ed in possesso dei titoli di studio,

dei requisiti professionali e giuridici per l'espletamento dei compiti e in particolare dei requisiti sotto riportati:

- a) gli operatori impiegati durante il periodo di svolgimento delle attività e dei laboratori fronte ragazzi dovranno essere in possesso, come requisito minimo, del diploma di scuola secondaria di II° grado;
- b) il Coordinatore del servizio individuato dovrà possedere una esperienza almeno biennale nel ruolo e nell'organizzazione/coordinamento di servizi analoghi a quello oggetto della presente Convenzione e dovrà possedere, come requisito minimo, il diploma di scuola secondaria di II° grado possibilmente in ambito socio/educativo.

L'E.T.S. dovrà fornire l'elenco nominativo degli addetti all'attività con relativo titolo di studio, ruolo, qualifica professionale, curriculum e documento di identità di ciascuno. L'E.T.S. incaricherà personale esente da condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 L'E.T.S. inoltre ha l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 10 del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L'E.T.S. garantisce il corretto comportamento del personale impiegato nonché l'osservanza diligente di tutte le norme e disposizioni generali e delle prescrizioni disciplinari dettate dall'Ente. Il personale dell'E.T.S. dovrà

mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio. L'Unione, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere, sulla base di idonee motivazioni, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per l'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto. L'E.T.S. dovrà provvedervi entro 5 (cinque) gg. dal ricevimento della comunicazione scritta. In caso di non adempimento saranno applicate, proporzionalmente, le penali pecuniarie previste dalla presente Convenzione. Tra l'Unione e il personale utilizzato dall'E.T.S. è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed ogni direttiva è impartita dai dirigenti dell'E.T.S. nell'ambito degli obiettivi di servizio e le condizioni fissate dalla presente Convenzione.

L'ETS deve essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (copertura assicurativa obbligatoria in corso di validità come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017) nei confronti dei volontari e dell'eventuale personale dipendente.

L'E.T.S. dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti tutte le leggi, le disposizioni dei C.C.N.L. sul versante normativo, salariale. L'E.T.S. inoltre dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata durante la vigenza della presente Convenzione nelle summenzionate materie e che si applichi comunque alla presente Convenzione. L'E.T.S. inoltre è obbligato, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le

cautele ed iniziative che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle attività e dell'utenza, sollevando l'Unione da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi. Il personale impiegato dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico/sanitarie. L'Unione dei Comuni si considera perciò sollevata da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni normative suddette. Gli operatori individuati dall'E.T.S. sono obbligati a tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi forma di maltrattamento o altro comportamento perseguitabile a norma di Legge, ovvero l'uso di un linguaggio inadeguato o di comportamenti lesivi della dignità del bambino. E' fatto assoluto divieto al personale impiegato di svolgere all'interno dei locali individuati quali sedi dei servizi, attività diverse da quelle definite nell'ambito della presente Convenzione. Le risorse umane impegnate dall'E.T.S. nella realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione sono tenute ad osservare diligentemente gli obblighi e oneri previsti dalla normativa di riferimento e dalla presente Convenzione, nonché ad osservare il segreto professionale, gli obblighi di riservatezza, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Unione e a rispettare gli orari programmati per lo svolgimento delle attività.

ART. 9 - CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ

L'E.T.S. individuato si impegna affinché le attività oggetto della presente Convenzione siano rese con continuità, con reciproco impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti a comunicare ogni evento che possa incidere sulla organizzazione di dette attività. In particolare, l'E.T.S. deve comunicare

tempestivamente e con un preavviso minimo di 1 (uno) mese ogni evento o modifica organizzativa e/o gestionale tale da far venir meno i presupposti per la continuazione delle attività. Il coordinamento delle attività descritte nel progetto è posto in capo al Servizio Diritto allo Studio dell'Unione. Al termine dell'anno scolastico, i referenti dell'E.T.S. presentano al Responsabile del Servizio Diritto allo Studio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna una relazione sull'attività svolta.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ – ASSICURAZIONE

Le prestazioni regolamentate dalla presente Convenzione s'intendono esercitate a tutto rischio e pericolo dell'E.T.S.. LE.T.S. si impegna a fare un uso corretto e responsabile dei locali e delle aree concessi e si assume la responsabilità di eventuali danni arrecati ai locali, alle attrezzature e/o alle aree utilizzati, provocati per colpa propria o per dolo e colpa delle persone di cui debba rispondere, in conseguenza dell'utilizzo. L'E.T.S. è responsabile di ogni danno che derivi all'Unione ed a Terzi dall'assolvimento delle attività assunte. L'E.T.S. solleva sin da ora l'Unione da ogni Responsabilità Civile e Penale verso terzi, per le attività del servizio oggetto di Convenzione. L'E.T.S. selezionata per l'intero periodo di valenza della Convenzione deve garantire idonee coperture assicurative per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T./R.C.O.) che garantiscano una copertura di almeno € 1 (uno) milione di massimale per sinistro.

Inoltre per i locali assegnati all'ETS per lo svolgimento delle attività, deve inoltre essere prevista l'estensione alla RC della conduzione di immobili di terzi, nell'ambito della Polizza R.C.T.

Dovrà inoltre essere prevista idonea assicurazione **contro gli infortuni** che possano colpire gli iscritti o frequentanti le attività del servizio oggetto di Convenzione, durante la partecipazione e la frequentazione di tutte le attività organizzate e gestite dall'E.T.S..

Garanzia Capitali assicurati:

- Caso Morte € 50.000,00=
- Caso Invalidità Permanente € 100.000,00 =
- Rimborso spese mediche da infortunio € 1.000,00=

Copia di tutte le polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate all'Unione prima della stipula del Contratto. L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'Assicuratore prescelto dall'E.T.S. non esonerano lo stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. All'uopo l'E.T.S. incaricata ha presentato la *Polizza Assicurativa* n. _____ del _____ stipulata con _____. Qualora la suddetta Polizza prevedesse scoperti o franchigie, gli stessi non saranno opponibili a Terzi. L'E.T.S. garantisce che tutti gli operatori inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la Responsabilità Civile verso Terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, come da Polizze stipulate con idonee Compagnie di Assicurazione riconosciute, che vengono conservati agli Atti a cura dell'E.T.S. stesso. L'E.T.S. si impegna a mantenere in essere le suddette

coperture assicurative per tutta la durata della Gestione.

ART. 10 – RIMBORSO SPESE

L’Amministrazione si impegna a rimborsare all’E.T.S. affidatario, le spese da quest’ultimo sostenute per l’attività svolta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 56 del D.Lgs. 117/2017, che si identificano a titolo esemplificativo e non esaustivo in:

- a) oneri assicurativi relativi agli operatori e/o volontari impegnati nello svolgimento delle attività e utenti;
- b) spese connesse alla realizzazione delle attività: acquisto materiali; noleggio attrezzature specifiche, stampa e grafica etc...;
- c) rimborsi spesa ai volontari per le attività del servizio oggetto di convenzione nonché la partecipazione ad iniziative o attività formative oggetto della presente Convenzione;
- d) spese per compensi a personale retribuito e relativi oneri;
- e) spese contrattuali relative alla Convenzione;
- f) altri costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente alle attività dei servizi affidati (costi per la gestione amministrativa/contabile, spese postali, di cancelleria e per informatizzazione, materiali didattici e/o materiali connessi alle realizzazioni delle attività del servizio oggetto di Convenzione, etc...);
- g) altri eventuali costi (limitatamente alla quota parte relativa alle attività del servizio oggetto di Convenzione).

L’elencazione delle spese di cui sopra ha carattere esemplificativo, e saranno oggetto di rimborso tutti gli ulteriori oneri inerenti l’attività in Convenzione. **All’E.T.S. possono essere rimborsate esclusivamente le**

spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Il rimborso avverrà dietro presentazione di rendiconto dettagliato corredata da regolari documenti giustificativi delle spese. Ai fini del pagamento della somma da rimborsare, le note di addebito/richiesta rimborso spese presentate dall'E.T.S. dovranno recare i dati relativi alla Determinazione Dirigenziale di riferimento e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per ricevere il rimborso. Eventuali spese generali, sostenute dall'E.T.S., quali spese amministrative, telefoniche, saranno rimborsate per la quota direttamente imputabile all'attività oggetto della presente Convenzione, sulla base di apposita dichiarazione del Legale Rappresentante. Contestualmente alla richiesta di rimborso delle spese sostenute l'Associazione presenta una relazione sull'attività svolta e oggetto della presente Convenzione. La richiesta del rimborso deve riportare le attività effettivamente rese dagli operatori nel periodo di competenza ed essere corredata dalla dichiarazione attestanti il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali degli operatori retribuiti impiegati.

L'Amministrazione provvederà a rimborsare le spese entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta. In nessun caso l'Unione dei Comuni provvede al pagamento di rimborsi spese se relativi ad interventi o attività non autorizzati, in tutto o in parte, ovvero non previste nel Contratto. Inoltre non sono ammesse a rimborso spese relative ai servizi affidati quando trattasi di attività inserite in progetti già finanziati in tutto o in parte dallo Stato/Regione/o altro Ente pubblico o privato. **Su richiesta motivata dell'E.T.S., potranno essere erogati acconti sui rimborsi nella**

misura massima del 50% dell'importo massimo rimborsabile, da conguagliarsi nell'ultima rata dell'esercizio di competenza. Resta inteso che le somme anticipate e non effettivamente rendicontate dovranno essere restituite dall'E.T.S. a fronte della semplice richiesta da parte dell'Unione.
L'importo complessivo massimo rimborsabile per il periodo convenzionale da novembre 2025 a giugno 2026, è pari a € 12.000,00 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate/documentabili (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972), per la realizzazione delle attività di progetto e come previsto all'art. 9 dell'avviso pubblico a cui il presente documento è allegato.

Tale rimborso spese risulta soggetto agli obblighi di tracciabilità e ai flussi finanziari di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornata con Deliberazione n. 556 del 31 maggio 2017 e con Deliberazione n. 371 del 27 luglio 2022. In particolare l'E.T.S. dovrà riportare obbligatoriamente sulla richiesta di rimborso delle spese il seguente CIG **B8A454D879** ed utilizzare per tutti i movimenti finanziari uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, o utilizzati anche promiscuamente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, c. 1, Legge n. 136/2010. I pagamenti e le transazioni inerenti le attività oggetto della presente Convenzione devono essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni. Prima della stipula della presente Convenzione, l'E.T.S. deve presentare all'Ente pubblico copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato ed una dichiarazione d'impegno a consegnare anche il bilancio consuntivo dell'esercizio in cui sarà rappresentata l'attività oggetto della presente Convenzione, una volta approvato. Quest'ultimo deve essere redatto secondo lo schema di cui alle Linee guida dell'Agenzia per il Terzo Settore.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

L'Unione potrà risolvere anticipatamente la presente Convenzione previa comunicazione a mezzo racc. a.r. con un preavviso di giorni 60 (sessanta). In tal caso verranno liquidate all'E.T.S. le sole spese effettivamente sostenute. Ogni infrazione al disposto anche di una sola delle condizioni che, a tale riguardo, si ritengono tutte sostanziali, comporterà la risoluzione anticipata del presente Atto. La risoluzione comporterà altresì l'immediata riconsegna all'Amministrazione dei locali, delle attrezzature e delle aree concesse.

ART. 12 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'E.T.S. individuato di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. L'E.T.S. individuato deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitari impartite dall'Azienda USL competente per territorio, dotando il personale dipendente o volontario di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte.

In particolare, sono sempre applicabili (art. 3 comma 12-bis D.Lgs. 81/08) per il personale volontario le seguenti disposizioni:

- a) Utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08;
- b) Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni legislative;
- c) Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Inoltre, al personale volontario dovranno essere fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare (in base a quanto riportato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze eventualmente allegato alla presente convenzione) e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (contenute nei Piani di Emergenza delle sedi in cui si svolge l'attività, disponibili presso le stesse sedi).

Nel caso in cui l'E.T.S. abbia lavoratori subordinati o ad essi equiparati (vedasi art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008) dovranno essere adempiuti tutti i conseguenti obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui:

- formazione dei lavoratori ex art. 37,
- nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex art. 17,
- valutazione dei rischi e redazione del relativo documento ex artt. 17 e 28

- nomina e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio e degli addetti al primo soccorso e relativa formazione ex artt. 18, 37 e 43.

Fermi restando gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in riferimento alle attività afferenti al presente progetto, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Unione, si precisa che all'interno dei locali messi a disposizione presso le sedi principalmente individuate, non vi sono da segnalare rischi specifici per la salute o la sicurezza sul lavoro, né specifiche misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare; non si individuano inoltre rischi di interferenza che si possano determinare tra le attività oggetto del presente avviso ed altre attività svolte nell'ambiente in cui l'E.T.S. sarà chiamato ad intervenire. Eventuali informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui l'aggiudicatario sarà chiamato ad intervenire e/o rischi di interferenza tra le attività svolte ed altre attività svolte negli stessi ambienti, che dovessero essere individuati dai soggetti convenzionati dovranno essere prontamente segnalate all'Unione al fine di predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione.

ART. 13 – RISERVATEZZA

Con riferimento al Regolamento Europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in esecuzione degli interventi da realizzare, l'E.T.S. effettua trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari delle attività del progetto, di titolarità dell'Amministrazione. A tal fine l'E.T.S. sottoscrive con l'Unione l'**Accordo sulla Privacy (ALL. A)**, approvato con Determinazione n. 1296 del 16/10/2025, *che si conserva controfirmato nel fascicolo del Contratto e si intende parte integrante e sostanziale del presente Atto anche se non materialmente allegato*, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo 2016/679/UE e da ogni altra normativa applicabile. L'E.T.S. individuata è designata dall'Unione dei Comuni quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento relativo al Progetto denominato *"Attività e Laboratori per adolescenti del Comune di Fusignano (RA) – periodo novembre 2025 – giugno 2026"*.

L'E.T.S. si obbliga a dare esecuzione all'Accordo per il trattamento dei dati personali. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto, da parte dell'E.T.S., delle istruzioni di cui all'Accordo allegato al presente documento, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi. Tutti i dati forniti all'Amministrazione saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione delle attività del Progetto e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto

medesimo, sia mediante supporto cartaceo che informatico, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza. L'E.T.S. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del Contratto, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo sopra descritto non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'E.T.S. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, volontari, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui alle linee precedenti e rispondono nei confronti dell'Unione dei Comuni per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L'E.T.S. può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del servizio, solo previa autorizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti precedenti, l' Unione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'E.T.S. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Unione attinente le procedure adottate dall'E.T.S. in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti

dal presente contratto. L'E.T.S. non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la scadenza del Contratto e dovranno, su richiesta, ritrasmetterli all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'E.T.S. si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 (art. 2 c. 3), così come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

ART. 16 – CONTROVERSIE

La definizione delle eventuali controversie è attribuita agli organi giurisdizionali. La competenza è del Foro di Ravenna (RA) e in ogni caso viene esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti la presente Convenzione sono a carico dell'E.T.S.

(In caso di ODV) La presente Convenzione è esente dalle spese di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

(In caso di tutti gli altri tipi di E.T.S.) Il presente Atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è da assoggettarsi all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82 c. 3 del D.Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

**LA DIRIGENTE AREA WELFARE DELL'UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA**

Dott.ssa Carla Golfieri

IL PRESIDENTE DELL'E.T.S.
